



STUDIO RIZZO



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Taranto

Titolo VIII - Capo II - Misure per l'editoria

Art.189 Bonus una tantum edicole

Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto **un contributo una tantum fino a 500 euro**, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il contributo è concesso previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.

Art. 186 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Art.190 Credito d'imposta per i servizi digitali

Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del "*de minimis*".

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.



STUDIO RIZZO



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Taranto

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.

Art.188 Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.